

IL RETTORE

- Visto il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti, emanato con D.R. del 24 ottobre 2013, n. 196;
- Visto l'Ufficio Elettorale Centrale istituito con D.R. del 9 ottobre 2020, n. 627;
- Visto il D.R. del 1 Febbraio 2021 n. 690 con il quale sono state indette le votazioni per l'elezione dei Rappresentanti degli Studenti;
- Visto il D.R. del 3 marzo 2021, n. 697 con il quale sono stati proclamati gli studenti eletti;
- Visto il ricorso dell'8 marzo 2021 presentato dalla Sig.na Dilene Caridad Valdes Ricard;

DECRETA

di non accogliere il ricorso presentato dalla Sig.na Dilene Caridad Valdes Ricard, come da verbale allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Castellanza, il 22 marzo 2021
D.R. N. 715 (settecentoquindici)

Il Rettore
Prof. Federico Visconti





L'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE istituito con D.R. 9 ottobre 2020 n. 627, con riferimento all'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi e nelle strutture didattiche dell'Università Carlo Cattaneo – LIUC indetta con D.R. n. 690 del 1° febbraio 2021 composto dai Sigg.

Prof. Federico Visconti – Rettore
Dott. Massimo Colli – Direttore Generale
D.ssa Michela Fastegari – Dirigente

ha pronunciato il seguente DECRETO
su ricorso proposto dalla Sig.na Dilene Caridad Valdes Ricard avverso il D.R. n. 697 del 3 marzo 2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 8 marzo 2021 la Sig.na Valdes ha proposto tempestivo ricorso, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento per le Elezioni dei rappresentanti degli studenti dell'Università Carlo Cattaneo – LIUC (d'ora innanzi, il "Regolamento"), avverso il D.R. con cui sono stati proclamati gli studenti eletti, chiedendo in particolare di escludere dal novero dei tre studenti eletti per il Consiglio della Scuola di Economia e Management il Sig. Kevin Koreman, e conseguentemente di proclamare in luogo di questi la ricorrente, risultata prima dei non eletti.

La Sig.na Valdes ha prodotto documentazione volta a dimostrare che il Sig. Koreman avrebbe violato le norme in tema di silenzio elettorale, mediante l'invio di messaggi di invito al voto a favore proprio e della lista di appartenenza (LIUC Next) provenienti dal suo account di WhatsUp e Teams. In punto di diritto, ha addotto la violazione dell'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e dell'art. 10 del Regolamento.

Ritiene l'Ufficio che il ricorso, per quanto ispirato dal condivisibile richiamo all'esigenza che tutti i candidati rispettino il principio della "parità delle armi", proiezione ultima di una partecipata competizione di cui non si ignorano i caratteri positivi sul versante del ruolo ascritto all'istituto della rappresentanza degli studenti, non possa essere accolto.

In punto di fatto, la documentazione prodotta non appare idonea a integrare una piena prova della violazione della regola del silenzio elettorale, in quanto: a) la riproduzione dei messaggi non consta essere stata fatta con modalità tali da assicurare con certezza la data, la provenienza e la destinazione dei medesimi (visto anche che la ricorrente non è stata autorizzata a rivelare il nome delle persone che hanno fornito gli screenshot); b) la Sig.na Valdes sostiene essere verosimile che i messaggi siano stati inviati a un numero indeterminato di soggetti, ma questa rappresenta una mera illazione; c) i mezzi che sarebbero stati utilizzati dal candidato Koreman non attengono a forme di comunicazione "al pubblico", bensì a forme di circolazione "chiusa", presupponenti la conoscenza del numero di telefono del destinatario, le quali, secondo la maggioranza degli interpreti, sfuggono al divieto di propaganda elettorale nel giorno delle votazioni.

In punto di diritto, occorre fare i conti con l'esistenza di una grave lacuna normativa, atteso che la legge 4 aprile 1956, n. 212, la quale disciplina le elezioni di maggiore rilevanza per la collettività nazionale, e dunque rappresenta certamente un punto di riferimento nella materia (per ogni altra istituzione o ente che debba regolamentare lo svolgimento di elezioni, anche di minore portata) non è mai stata aggiornata in modo da irregimentare pure la propaganda elettorale sui *social*; tanto è vero che anche nelle elezioni politiche e amministrative più recenti, non sono mancate ripetute doglianze circa la sistematica violazione da parte di alcuni candidati della regola del silenzio elettorale mediante messaggi e comunicazioni sui *social*, senza che gli stessi, a prescindere dal tema delle difficoltà probatorie, potessero dare luogo a sanzioni.

Il profilo della sanzione ha comunque carattere dirimente. L'ultimo comma dell'art. 9 della menzionata legge dello Stato, che prevede per i contravventori la pena della reclusione per un anno e l'irrogazione di una multa

elevata, riguardando solo le elezioni politiche e amministrative, non è applicabile alla fattispecie che ci occupa. Il Regolamento è calibrato sulla particolare tipologia di elezione di cui trattasi, limitandosi a contemplare, nell'art. 10, comma 4, la possibilità di escludere dalla competizione, ovvero dalla proclamazione finale, quel candidato il quale risultasse avere effettuato "propaganda elettorale, compresa la nuova affissione di stampati o altri manifesti e la diffusione di qualsivoglia materiale di propaganda", "nel giorno delle votazioni", o anche, nel caso concreto, in quello immediatamente precedente, visto che il limite era stato prefissato sino a due giorni prima. Ma il provvedimento di esclusione è ammesso, ragionevolmente – visto che esso comporterebbe un sovvertimento della volontà espressa dai votanti – solo qualora siano state accertate "gravi violazioni"; e ritiene questo Ufficio che il carattere della gravità difetti nel caso in esame.

Probabilmente, si può attribuire alla documentazione prodotta dalla ricorrente se non altro un valore indiziario, di un comportamento non del tutto ottemperante alle regole da parte del candidato Koreman.


Senonché, considerata la non univocità dei testi legislativi e regolamentari sul punto dell'applicabilità della regola del silenzio elettorale alle comunicazioni via *social*, specialmente se ristrette alla cerchia delle proprie conoscenze personali; considerato che l'incertezza del dato normativo ha fatto sì che anche in competizioni elettorali di maggiore rilevanza si sia diffuso quel genere di comunicazioni a ridosso del giorno della votazioni, minando la percezione collettiva della loro anti giuridicità; considerato che, da informazioni assunte in via ufficiosa, anche esponenti di altre liste avrebbero commesso lievi violazioni della regola del silenzio, senza per questo ricevere l'elevato numero di preferenze ottenute dal candidato Koreman, che solo in minima parte appare suscettibile di discendere dai messaggi contestati versati in atti; tutto ciò complessivamente considerato, in conclusione questo Ufficio reputa che, a prescindere dalle carenze di ordine probatorio segnalate all'inizio, le violazioni ipotizzate in capo al predetto candidato non si prestino in ogni modo a essere qualificate come "gravi"; e che dunque non si giustifichi il provvedimento di esclusione invocato dalla ricorrente.

P.Q.M.


L'Ufficio Elettorale Centrale rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 14, cpv., del Regolamento per le Elezioni, dispone che della decisione sia data pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo.

Così deciso in Castellanza, 22 marzo 2021

Prof. Federico Visconti



Dott. Massimo Colli



D.ssa Michela Fastegari

